

**COMUNE DI MELILLI
PROVINCIA DI SIRACUSA**

REGOLAMENTO

**COMUNALE E TARIFFE PER L'EROGAZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è gestito in economia dal comune. L'acqua comunale viene concessa ai privati per esclusivo uso domestico; non sono ammesse utenze per scopi irrigui. La concessione è revocata di diritto ove l'acqua venga utilizzata per usi e scopi diversi da quelli espressamente indicati nella concessione.

ART. 2

Le concessioni all'interno delle zone edilizie destinate dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune ed insediamenti residenziali e fornite di rete idrica principale, saranno autorizzate dal sindaco, su istanza del richiedente.

ART. 3

Con la concessione viene autorizzato l'allacciamento dell'utenza alla rete idrica principale. Sono a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni per l'attraversamento di strade e pertinenze dell'ANAS, della provincia, del demanio, delle ferrovie dello Stato e / o di privati, come pure la relativa concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo. Copia di tali autorizzazioni e concessioni dovrà essere allegata alla domanda di cui al successivo ART. 4. Tutte le opere e gli oneri relativi all'allacciamento alla rete principale ed all'adduzione dell'acqua potabile fino a destinazione, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni occorrenti, sono a totale carico dell'utente. Il comune non assume alcuna responsabilità sia in ordine al mancato conseguimento delle autorizzazioni già rilasciate, anzi, in tale ipotesi, ha facoltà di recedere dal contratto e sospendere la fornitura.

ART. 4

La domanda di concessione, dovrà essere fatta dal proprietario possessore dell'immobile o titolo equipollente in competente bollo;

Nell'istanza dovranno chiaramente indicarsi:

- I dati anagrafici completi del richiedente;
- La residenza anagrafica o la sede presso la dovrà essergli inoltrata qualunque comunicazione, ordinanza, nonché le eventuali intimazioni di pagamento;

- L'immobile per il quale viene richiesta la concessione;
- Le sue caratteristiche (numero delle unità immobiliari da servire e numero dei vani di ciascuna unità immobiliare);
- Il piano;
- La destinazione d'uso dell'acqua per ogni singola unità abitativa.

Nel caso di destinazioni differenziate dell'utenza, dovranno richiedersi tante utenze, quante sono le classi tariffarie contemplate dal presente regolamento.

ART. 5

La concessione potrà essere richiesta contemporaneamente da più utenti, in questo caso, ogni utente parteciperà alle spese di realizzazione dell'allacciamento alla rete principale e della condotta di adduzione. I richiedenti, però, saranno tenuti a stipulare un contratto di fornitura per ogni singola unità abitativa e per ciascun tipo di utilizzo previsto dalle tariffe vigenti.

ART. 6

In deroga al disposto dell'art. 2 del presente regolamento, la giunta municipale può autorizzare concessioni, sempre per esclusivo uso domestico, in zone diverse da quelle indicate nel predetto articolo. In tal caso il richiedente dovrà farsi carico della realizzazione della condotta principale dal pubblico acquedotto fino al luogo di utilizzazione dell'acqua potabile, tenendo sollevato ed indenne il comune da ogni spesa, responsabilità ed oneri verso terzi. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, per gli utenti di contrada Mongina sito in Villasmundo, la giunta municipale può autorizzare concessioni per usi domestici non potabili fin quando non verrà riconosciuta la potabilità dell'acqua erogata dal pozzo esistente nella stessa contrada.

ART. 7

Le condotte principali realizzate dai privati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, potranno passare di proprietà del comune allo scadere del 4^o anno dalla data di realizzazione, senza alcun diritto o compensi e / o indennità a favore di chi ha realizzato l'opera, purché l'acquisizione avvenga nel pubblico interesse e per ragioni di pubblica utilità, stabiliti dal consiglio comunale, con apposito atto deliberativo. Tuttavia il consiglio comunale può deliberare, sempre per fini di pubblica utilità, prima dello scadere dei quattro anni, l'acquisizione delle condotte principali realizzate dai privati, pagando un equo indennizzo, nella misura che sarà ritenuta congrua dal tecnico comunale, previa valutazione delle opere alla data dell'acquisizione. Acquisita e/o espropriata la condotta principale realizzata da privati, il comune diventa automaticamente e di pieno diritto, titolare della servitù e dell'esercizio di tale condotta, a condizione che venga garantita la portata della rete originaria ai proprietari che la hanno realizzata per i propri bisogni.

ART. 8

Il comune può altresì consentire allacciamenti di nuove utenze sulle condotte principali realizzate da privati, previo nulla osta del proprietario e / o dei proprietari della condotta; tale nulla osta dovrà essere acquisito dal richiedente l'allacciamento ed allegato alla domanda di concessione.

ART. 9

Limitatamente alle concessioni ubicate fuori delle zone edilizie destinate ad insediamenti residenziali previste dall'art. 2 del presente regolamento il sindaco, in caso di comprovata necessità ed al fine di assicurare il rifornimento idrico dell'abitato, con ordinanza motivata, può sospendere temporaneamente la fornitura dell'acqua potabile. Per gli stessi motivi, la giunta municipale può deliberare la revoca temporanea o definitiva della concessione.

ART.10

Il sindaco può consentire allacci temporanei e / o forniture forfetarie di acqua per usi edilizi, alle condizioni previste dalle tariffe in vigore. A tal fine non verrà stipulato alcun contratto di fornitura e la domanda dovrà essere corredata dalla prova dell'avvenuto versamento anticipato della quota fissa e delle tariffe vigenti, queste ultime da corrispondere con cadenza semestrale, e dalla copia della concessione edilizia. Gli allacci temporanei e le forniture forfetarie non potranno superare la scadenza prevista dalla concessione edilizia.

ART. 11

Tutti i contratti di fornitura dovranno essere stipulati tra il sindaco, quale legale rappresentante del comune, ed il privato richiedente, prima dell'inizio dell'erogazione dell'acqua e previo collaudo tecnico delle opere di allacciamento, di adduzione e dell'apparecchio di misura. Il contratto avrà la durata di anni uno e si intenderà rinnovato di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12

L'amministrazione comunale non assume, anzi, sin da ora, declina, ogni responsabilità per eventuali interruzioni del servizio, dovute a ragioni tecniche ed a causa di forza maggiore. Parimenti non assume alcuna responsabilità verso gli utenti e / o i terzi per danni che potessero derivare all'interno degli edifici da perdite d'acqua o da qualunque altra causa dipendente dalla concessione. L'utente è sempre responsabile verso i terzi ed il comune per i danni dovuti a fughe e / o perdite d'acqua

che dovessero verificarsi nella condotta privata di adduzione dell'acqua, che ha inizio dall'allacciamento alla condotta principale pubblica.

ART. 13

L'acqua fornita ad un immobile deve essere consumata esclusivamente nell'immobile stesso ed è vietato, pena la revoca della concessione, cederla e / o derivarla in tutta o in parte ad altri immobili e / o porzioni di immobili non compresi ed elencati nel contratto di concessione, anche quando gli immobili da fornire siano di proprietà dello stesso titolare della concessione. Nel caso di variazioni delle unità abitative oggetto del contratto di fornitura, il titolare della concessione dovrà produrre una nuova istanza e stipulare, se del caso, un nuovo contratto.

ART. 14

Nel caso di vendita dell'immobile e / o di parte di esso, il concessionario è responsabile del pagamento dell'acqua consumata fino al giorno del subentro del nuovo proprietario. Il subentrante è tenuto a provvedere alla voltura a suo nome del contratto di concessione e si rende responsabile del pagamento della fornitura dal giorno di acquisto dell'immobile. Nel caso l'acquisto riguardi solo una porzione dell'immobile, l'utenza esistente rimane di proprietà del titolare del contratto, con obbligo del nuovo proprietario di richiedere una nuova concessione a suo nome e per suo esclusivo uso.

ART. 15

L'amministrazione si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento tutti gli allacciamenti privati, sia per accertamenti di natura igienico – sanitaria, quanto per verificare guasti, frodi e manomissioni. Per tali ispezioni i concessionari dovranno consentire ai tecnici del comune ed agli incaricati del controllo il libero accesso all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze dell'immobile. Tali ispezioni dovranno avvenire solo di giorno ed in presenza del proprietario dell'immobile, o dell'inquilino e / o del titolare della concessione o suo delegato.

ART. 16

Nel caso venissero accertate frodi, manomissioni, rottura dei sigilli, etc., il comune avrà diritto alla rifusione dei danni, salva ed impregiudicata restando l'azione penale conseguente all'illecito comportamento dell'utente. In tutti i casi di inosservanza di una o più norme del presente regolamento, il titolare della concessione sarà passibile di ammenda da £. 50.000 a £. 200.000, secondo la gravità dell'infrazione.

ART. 17

Il consiglio comunale, qualora se ne presenti la necessità, potrà apportare modifiche, variazioni ed integrazioni sia al presente regolamento, quanto alle tariffe della fornitura. Le nuove norme e le tariffe saranno automaticamente vincolanti per le

concessioni in corso, intendendosi recepite "ope legis" e parimenti si renderanno applicabili "di diritto" le nuove tariffe.

TITOLO II

ALLACCI PRIVATI – PRESCRIZIONI

ART. 18

Tutti gli allacciamenti alla rete idrica comunale, saranno eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale dovrà uniformarsi alle seguenti norme:

- a) L'inizio dei lavori dovrà avvenire solo dopo che l'interessato avrà acquistato e disporrà di tutti i materiali occorrenti, che dovranno essere idonei e rispondenti alle prescrizioni appresso indicate;
- b) I lavori dovranno essere eseguiti continuativamente, senza alcuna interruzione, fino al completamento dell'opera. Il richiedente la concessione dovrà attuare tutte le cautele e le prescrizioni delle norme antinfortunistiche e resterà responsabile di tutti i danni che a causa dei lavori potrebbero derivarne a persona, cose ed animali;
- c) I lavori saranno eseguiti sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico e / o degli impiegati responsabili, i quali, qualora l'esecuzione delle opere e / o i materiali impiegati non fossero ritenuti idonei e conformi alle prescrizioni del presente regolamento potranno disporre la sospensione immediata dei lavori;
- d) Il pagamento del diritto di allaccio dovrà essere effettuato presso la tesoreria comunale e la relativa quietanza dovrà essere esibita all'impiegato addetto alla sorveglianza dei lavori, prima dell'inizio degli stessi;
- e) A garanzia del ripristino del manto stradale e della corretta esecuzione delle opere, dovrà essere costituita, prima dell'inizio dei lavori, una cauzione di importo corrispondente come appresso indicato. Tale cauzione sarà restituita dopo tre mesi dall'esecuzione dei lavori, previo parere dell'ufficio tecnico comunale in ordine alla perfetta esecuzione delle opere e del rifacimento del manto stradale. Qualora durante i tre mesi dalla fine dei lavori e comunque prima dello svincolo della cauzione, dovessero verificarsi avvallamenti e / o cedimenti del manto stradale riconducibili all'imperfetta esecuzione delle opere, il titolare della concessione resta obbligato a ripristinare, nel termine assegnatogli, il manto stradale con tutti gli accorgimenti del caso. In caso di mancato e inadeguato ripristino il comune non solo avrà il diritto di incamerare la cauzione per provvedere in proprio all'esecuzione delle opere, ma potrà escutere il titolare della concessione per il rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute, fermo restando la revoca automatica della

concessione nel caso in cui non venga interamente saldata la spesa sostenuta dal comune per dolo, colpa e / o negligenza dell'utente;

- f) L'apparecchio di misurazione dovrà, di norma, essere collocato in modo tale da essere facilmente e direttamente accessibile dal personale addetto ai servizi idrici;
- g) Qualora l'acqua dovesse distribuirsi a più appartamenti dello stesso stabile, saranno applicati tanti contatori e tante valvole a sfera di arresto quanti sono gli appartamenti da servire, in tal caso, a cura e spese degli utenti, dovrà essere approntato idoneo locale e / o armadietto metallico con chiusura a chiave, capace di contenere tutti i contatori e le valvole di arresto. Tale idoneo locale dovrà essere ubicato al piano terra.

ART. 19

I materiali da impiegare dovranno avere le seguenti caratteristiche di massima:

- a) Presa di ferro zincato o staffa in ghisa a secondo della sezione del tubo della condotta principale;
- b) Rubinetto di presa tipo zuppardi pesante;
- c) Tubazione mannesman e raccorderia in ferro zincato del diametro di 13 mm. per ogni concessione;
- d) Chiusino di ghisa di seconda fusione, avente peso non inferiore a kg. 5 e lato di cm. 20;
- e) Valvola a sfera di arresto che dovrà essere collocato tra l'allaccio ed il contatore e posto all'esterno del fabbricato alle condizioni previste dal punto "g" del precedente articolo;
- f) Contatore idrico del tipo a lettura diretta, secondo le prescrizioni dell'ufficio.

ART. 20

Lo scavo per l'allacciamento dovrà essere eseguito a sezione determinata ed avere una profondità pari a quella della condotta principale o comunque non inferiore a cm. 50 dal piano stradale o dal piano di terreno calpestabile. La tubazione, dall'innesto alla parete dell'immobile, dovrà essere rivestita o manicottata con malta cementizia dosata a kg. 300 di cemento per ogni metro cubo di sabbia lavata o vulcanica in modo da preservarla dalla corrosione.

ART. 21

L'importo della cauzione che i richiedenti la concessione sono tenuti a versare a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere di allacciamento e per il rifacimento del

Regolamento Comunale approvato con delibera CC. N. 77 del 12/07/1995

manto stradale è determinato applicando il prezziario generale per le opere pubbliche nella regione siciliana per ogni relativo anno.

ART. 22

Per tutta la durata dei lavori, dovrà essere corrisposta la tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico. Fino a quando lo scavo non sarà coperto ed il manto stradale ripristinato, il titolare della concessione dovrà curare l'istallazione di idonei segnali di pericolo per lavori in corso e / o l'interruzione del transito, rendendosi responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi per sua colpa o negligenza.

titolare della concessione, o suo delegato, al quale verranno contestate le eventuali infrazioni al presente regolamento e prescritte le eventuali opere di ripristino per rendere la concessione conforme alle obbligazioni contrattuali ed a questo regolamento. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il comune potrà unilateralmente sospendere o revocare la concessione, oppure disporre l'esecuzione delle opere di ripristino a cura e spese dell'utente.

TITOLO IV

TARIFFE

ART. 28

Il diritto di allaccio e le tariffe relative al consumo rilevato dai contatori sono quelli stabiliti, di volta in volta, dal consiglio comunale con apposito atto deliberativo.

ART. 29

Nei casi in cui il comune al fine di realizzare il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, acquisisce o requisisce dei pozzi di proprietà di privati, per gli utenti la cui proprietà ricade nel territorio servito dai pozzi di cui sopra, l'importo delle tariffe indicate nell'articolo precedente, viene aumentato di una quota calcolata sulla base del D.M. finanze 31/12/1988 e fino alla totale copertura delle spese di investimento manutenzione ed ampliamento della rete di distribuzione.

ART. 30

Le concessioni di allacciamento all'utenza della rete idrica, date a proprietari di edifici, che ricadono all'esterno delle zone edilizie destinate dagli strumenti urbanistici vigenti, ma nei quali il richiedente abbia la residenza, saranno equiparate alle concessioni rilasciate all'interno dei centri urbani.

per esibirli ad ogni richiesta del comune e / o degli uffici preposti. Le fatture dei consumi dovranno essere pagate entro il termine assegnato, in caso di ritardo saranno applicati gli interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di mora pubblicato sulla G.U.R.I. tuttavia è in facoltà del comune, con ordinanza del sindaco, sospendere la fornitura e revocare la concessione qualora risulti scoperto il pagamento di due fatture consecutive. La fornitura sarà ripristinata ed i sigilli rimossi senza alcuna formalità, previa esibizione delle quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento delle fatture scadute. Il canone fognario ed il diritto di depurazione, se dovuti, saranno fatturati insieme ai consumi e dovranno essere pagati con le stesse modalità e termini dell'acqua consumata ed in ragione dell'80% del quantitativo di acqua impegnata e /o consumata.

ART. 25

L'utente è tenuto a verificare personalmente la rispondenza dei consumi rilevati dal letturista ed a comunicare per iscritto, all'ufficio acquedotto, eventuali discordanze riscontrate, nel termine massimo di gg. 15 dalla data della lettura. Trascorso infruttuosamente tale termine, non sarà accettato alcun reclamo ed i consumi accertati saranno fatturati e verranno messi in riscossione senza possibilità di rettifica. L'utente è tenuto a segnalare all'ufficio acquedotto eventuali guasti al contatore volumetrico con l'obbligo di sostituirlo, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente. Nei casi di contatore guasto, fermo o illeggibile il pagamento dei consumi sarà determinato sulla base della media dei consumi del biennio precedente. Nei casi di impossibilità ad effettuare la lettura l'utente dovrà corrispondere il solo canone fisso. Se il guasto è dovuto a manomissione colposa o dolosa, salvo che il caso non costituisca reato perseguibile penalmente, il sindaco, fermo restando il pagamento di quanto sopra prescritto, potrà disporre l'irrogazione di un' ammenda commisurata da due a sei volte l'importo del minimo contrattuale. L'amministrazione comunale si impegna ad informare i cittadini con pubblico manifesto il periodo in cui verranno eseguite le letture dei contatori.

ART. 26

Indipendentemente dall'adozione del provvedimento di interruzione della fornitura e / o della revoca della concessione, è in facoltà dell'amministrazione recuperare in qualunque momento sia i canoni, quanto i consumi, gli interessi, i danni subiti, le spese sostenute e le sanzioni amministrative eventualmente irrogate, con il procedimento esecutivo di cui al R.D. 14/4/910 N. 639.

ART. 27

Il comune si riserva il diritto di ispezioni e verifiche delle opere di presa, dei contatori, della destinazione d'uso dell'acqua e della consistenza delle unità immobiliari cui è stata accordata la concessione. Le ispezioni e le verifiche saranno effettuate da funzionari all'uopo autorizzati e dovranno avvenire alla presenza del

TITOLO III

CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE – LETTURA CONTATORI – PAGAMENTO DELLE FORNITURE – REVOCA O SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE IN CASO DI PERSISTENTE MOROSITA'.

ART. 23

La fornitura viene concessa al proprietario dell'immobile, cui verrà intestato il contratto di utenza; egli pertanto sarà responsabile del pagamento dei canoni, dei consumi, delle ammende e dei danni che dovessero derivare al comune ed ai terzi per qualsiasi causa imputabile a lui direttamente e / o ai suoi inquilini. Pertanto, il trasferimento di proprietà dell'immobile servito e / o di porzione di esso, sia per atto tra vivi, quanto in comodato od in via successoria, dovrà essere tempestivamente segnalato al comune concedente, perché possa provvedere alle eventuali volture dell'utenza ed autorizzare, se del caso, nuove concessioni. La voltura non potrà essere effettuata e le nuove concessioni non verranno formalizzate, ove prima non sarà fornita la prova che le forniture effettuate sono state interamente pagate fino alla data del subentro e / o della nuova concessione. Il sindaco si riserva la facoltà di autorizzare in deroga la concessione a privati non proprietari dell'immobile, purché vi acconsenta per iscritto il proprietario e sempre che questi dichiari espressamente di rendersi altresì coobbligato al pagamento dei canoni, dei consumi e corresponsabile degli eventuali danni.

ART. 24

La fornitura è concessa sulla base di un consumo minimo prefissato e la eccedenza a tariffa; la lettura dei contatori al fine della determinazione dei consumi sarà eseguita almeno una volta all'anno, così pure la fatturazione dei consumi eccedenti il minimo impegnato. Nella fattura saranno tariffati il consumo minimo impegnato, relativo all'anno in corso, nonché il maggior consumo rilevato per differenza tra l'ultima lettura e la precedente. I termini di scadenza dei versamenti saranno fissati con apposita delibera della giunta municipale. Il consumo annuo minimo dovrà essere pagato in ogni caso, anche se l'immobile risulti chiuso, disabitato o abbandonato. Il pagamento della fornitura dovrà avvenire presso gli uffici preposti ed indicati nella fattura, ovvero mediante versamento sull'apposito c.c.p. intestato a questo comune – gestione acquedotto. Per quelle fatture di importo superiore a £. 300.000 (trecentomila), iva inclusa, il pagamento delle medesime verrà dilazionato in "3" (tre) rate quadrimestrali. Per ogni pagamento verrà rilasciata idonea quietanza. E' fatto obbligo agli utenti di conservare le quietanze di cui sopra